

SEZIONE	ESITO	NUMERO	ANNO	MATERIA	PUBBLICAZIONE
SICILIA	SENTENZA	446	2017	RESPONSABILITA'	14/07/2017



Originale della sentenza € 48,00
 Originale sentenza esecutiva € 48,00
 Copie sentenze per notifica € 96,00
 Diritti di cancelleria € 46,14
Totale spese € 238,14

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 Il Collaboratore Amministrativo
 F.to Dr. Angelo Di Vita

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA REPUBBLICA

composta dai Magistrati:

ITALIANA

dott. Luciana SAVAGNONE

Presidente

dott. Adriana PARLATO

Consigliere

dott. Sergio VACCARINO

Primo Referendario-relatore

ha emesso la seguente:

SENTENZA 446/2017

Nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 63512 del registro di segreteria, promosso dal Procuratore regionale nei confronti di Lo Cricchio Giuseppe, nato a Carini (PA) il 7 agosto 1954 e ivi residente in via Lucania, n. 6, rappresentato e difeso, sia unitamente che disgiuntamente dagli avv.ti Lorenzo Maria Dentici e Luigi Maini Lo Casto, presso il cui studio in Palermo, via Dante, n. 322, è elettivamente domiciliato.

Esaminati gli atti e documenti di causa.

Uditi, nella pubblica udienza del 29 marzo 2017 il relatore, Primo Referendario Sergio Vaccarino, il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Maria Concetta Carlotti e l'avv. Vito Bortiglio, per delega orale in sostituzione degli avv.ti Dentici e Lo Casto.

Ritenuto in

FATTO

Con sentenza n. 4594/10 - successivamente confermata dalla Corte d'Appello dalla sentenza n. 3052/2013 - il Tribunale di Palermo condannava l'odierno convenuto per il reato di corruzione impropria, di cui all'art. 318 del c.p., perché nella qualità di pubblico ufficiale addetto alle istruttorie delle determine dirigenziali, riceveva una retribuzione non dovuta, consistente nel pagamento di un viaggio con soggiorno a Venezia di tre giorni in occasione del carnevale, al fine di velocizzare la liquidazione delle fatture di Progetto Ambiente, società affidataria del servizio di raccolta dei rifiuti per il Comune di Carini.

Divenuta irrevocabile, in seguito al rigetto del ricorso per Cassazione, la sentenza veniva trasmessa alla locale Procura regionale dal Comune di Carini in data 22 aprile 2015, ai sensi dell'allora vigente art. 7 della legge n. 97 del 2001.

Pertanto, con atto depositato in segreteria il 22 giugno 2016, il P. R. citava in giudizio, a titolo di danno all'immagine, il sig. Lo Cricchio, chiedendone la condanna al risarcimento in favore del Comune di Carini della somma di € 10.000,00, oltre rivalutazione, interessi e spese del giudizio.

Sostiene, il Procuratore Regionale, che nella fattispecie in esame sono presenti tutti i requisiti richiesti dalla normativa per la contestazione del danno all'immagine, cioè la sentenza di condanna passata in giudicato e il *clamor fori* che ha determinato la lesione all'immagine del Comune, riferito alla diffusione mediatica della notizia sia dell'arresto del convenuto, che della sua successiva condanna penale.

In data 7 marzo 2017, il convenuto si è costituito con il patrocinio degli avv.ti Lorenzo Maria Dentici e Luigi Maini Lo Casto, depositando una memoria nella quale viene eccepita la genericità dell'atto di citazione e la mancanza di qualsiasi corredo probatorio.

Ritengono che il Pubblico Ministero non abbia dato alcuna prova della circostanza che il reato commesso dal loro assistito abbia avuto come conseguenza la lesione dell'immagine del Comune di Carini, rilevando come non si possa ritenere aprioristicamente responsabile il convenuto soltanto in seguito alla sentenza penale di

condanna, senza che venga provata l'esistenza del danno e la sua connessione con la sentenza stessa.

Affermano che per la sussistenza del danno all'immagine non è sufficiente la sola esistenza del "danno evento", consistente nel fatto reato, ma debba essere provata l'esistenza del c.d. "danno conseguenza", consistente nella lesione dell'immagine e dell'onorabilità della P.A., conseguenza diretta della condotta infedele del dipendente.

Pertanto, ad avviso della difesa, un'unica pubblicazione su un giornale on line non può essere ritenuta prova dell'esistenza del danno all'immagine, unitamente alla circostanza che il convenuto nella vicenda ha avuto un ruolo secondario tanto che, nel corso del giudizio penale, allo stesso erano state concesse le attenuanti generiche.

In ordine alla quantificazione del danno la difesa ritiene che la condanna richiesta dal procuratore regionale sia sproporzionata atteso che, secondo il criterio di cui alla legge n. 190 del 2012, la somma avrebbe dovuto essere quantificata nella misura massima di € 2.000,00.

Chiedono conclusivamente, in via principale il rigetto della domanda del Pubblico ministero e, in via subordinata la riduzione dell'importo a € 2.000,00.

All'odierna pubblica udienza il Pubblico Ministero, contestando le deduzioni difensive, dopo aver affermato che la sentenza penale di condanna è un presupposto di procedibilità dell'azione di responsabilità per danno all'immagine, ritiene che, nel caso in esame, siano presenti tutti gli elementi costituenti la fattispecie: la sentenza irrevocabile di condanna e il *clamor fori*.

Insiste, conclusivamente, nella richiesta di condanna per la somma indicata nell'atto di citazione, ritenendola correttamente ancorata agli indicatori di lesività e sottolinea l'irrelevanza di quanto affermato dalla difesa in ordine all'apporto secondario nella commissione del reato, da parte del convenuto.

L'avv. Bortiglio, riportandosi alla memoria depositata, sottolinea che il danno all'immagine non è in *re ipsa* della sentenza di condanna e che la Procura regionale non ha offerto alcuna dimostrazione in ordine alla sussistenza del c.d. danno conseguenza.

Insistendo, peraltro, nelle richieste formulate nella memoria, richiede che la quantificazione del danno venga determinata secondo i criteri della legge n. 190 del 2012.

Al termine della discussione, la causa è stata posta in decisione.

Considerato in

DIRITTO

La fattispecie sottoposta all'esame del Collegio concerne la pretesa risarcitoria azionata dalla Procura regionale in relazione al prospettato danno all'immagine, asseritamente subito dal Comune di Carini, in conseguenza delle condotte illecite poste in essere dal sig. Giuseppe Lo Cricchio, così come accertate all'esito del procedimento penale definito dalla Corte di Cassazione, VI Sezione Penale, con la sentenza n. 22707 del 11 aprile 2014 che, rigettando il ricorso, confermava la sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Palermo n. 3052/2013 (confermativa della sentenza del Tribunale di Palermo n. 4594/2010), con la quale il convenuto è stato condannato per il delitto di corruzione impropria, previsto dall'art. 318 c.p..

Il convenuto, nelle proprie difese, eccepisce, in primo luogo, la genericità dell'atto di citazione privo di un valido corredo probatorio.

In secondo luogo contesta la presenza di un danno risarcibile atteso che non risulta parimenti provata la lesione dell'immagine della P.A. come "danno conseguenza" della condotta illecita.

Ad avviso del Collegio occorre premettere, atteso che la condotta illecita posta in essere dal convenuto, si è concretizzata anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 190 del 2012 e, soprattutto, anteriormente al "Nuovo Codice di Giustizia Contabile (d. lgv. 26 agosto 2016, n. 174), che la disciplina applicabile alla fattispecie in esame deve essere

rinvenuta nell'art. 17, comma 30 ter, del d. l. n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, nella l. n. 102 del 2009 e nel testo allora vigente in seguito alle modifiche intervenute con il d. l. n. 103 del 2009 convertito, con modificazioni nella l. n. 141 del 2009, secondo cui le Procure regionali della Corte potevano esercitare l'azione per il risarcimento del danno all'immagine nei soli casi e nei modi previsti dall'articolo 7 della legge 27 marzo 2001, n. 97 e quindi unicamente nei confronti del dipendente pubblico a cui carico fosse stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna per i delitti contro la pubblica amministrazione previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale.

Rilevata, nel caso di specie, la sussistenza di tale condizione di procedibilità, nel merito, il Collegio è chiamato ad accertare la presenza o meno delle componenti strutturali dell'illecito contabile necessarie a fondare l'imputazione di responsabilità amministrativa per danno all'immagine in capo al convenuto: il rapporto di impiego o di servizio, la condotta antiggiuridica, l'elemento soggettivo, il nesso di causalità tra il comportamento e l'evento lesivo nonché il danno erariale.

E' assolutamente pacifico che, nel caso in esame, ricorra il rapporto di servizio atteso che il convenuto, all'epoca dei fatti, era ed è tuttora, dipendente del Comune di Carini.

In ordine alla sussistenza dell'elemento oggettivo della condotta, il Collegio osserva che nei confronti dell'odierno convenuto è intervenuta la predetta sentenza, emessa in seguito a giudizio e, conseguentemente, giudica provata l'illiceità della condotta addebitate al convenuto (peraltro, reo confesso), per l'episodio di corruzione impropria, così come descritto in fatto e accertato con la sentenza penale, divenuta irrevocabile e avente autorità di cosa giudicata di cui all'art. 651 c.p.p.

Orbene, ai sensi dell'art. 651 cpp, la sentenza penale di condanna ha efficacia di giudicato nel presente giudizio quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso.

Da ciò deriva che risulta, ormai, incontestabilmente accertato che il convenuto si è reso responsabile della condotta, penalmente rilevante, che gli è stata attribuita e che assume, anche sul versante dell'illecito erariale, il carattere doloso, trattandosi di un atto compiuto con la piena coscienza e volontà di compiere un'attività contraria ai propri doveri di servizio.

Inoltre, deve in ogni caso rappresentarsi che *“la valutazione affidata al giudice contabile non comporta una rimeditazione della correttezza della decisione penale, riguardando, invece, l'accertamento della sussistenza di un effettivo nocumento arrecato al prestigio dell'amministrazione e la congruità della stima del danno da risarcire”* (sentenze di questa Sezione n. 220/2015 e tra le altre n. 306/2014 e Sezione d'Appello per la Regione siciliana n. 29/2013 e n. 80 2013).

Come noto, il danno all'immagine delle pubbliche amministrazioni, in seguito ad una complessa elaborazione giurisprudenziale che ha visto coinvolti sia la giurisprudenza civile che quella contabile viene definito quale pregiudizio alla persona giuridica pubblica nella sua identità, credibilità e reputazione.

Inoltre, la tutela dell'immagine della pubblica amministrazione è strettamente connessa al rispetto dei principi di imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione sanciti dall'art. 97 della Costituzione.

Tale affermazione è stata recentemente ribadita dalle Sezioni Riunite di questa Corte con la sentenza n. 8/QM/2015 secondo cui *“Sono, dunque, proprio i principi di imparzialità e di buon andamento della P.A. beni direttamente tutelati nell'art. 97 della Costituzione ed i suoi corollari consistenti nei canoni di efficienza ed efficacia che costituiscono l'oggetto della protezione”* approntata dalla normativa concernente il danno all'immagine della P.A.". E, inoltre, *“la non arbitrarietà della scelta operata dal legislatore nel circoscrivere i reati da cui può derivare il “vulnus” all'immagine della P.A. in relazione alla percezione*

esterna che si ha del modello di azione pubblica ispirato ai principi e ai canoni che trovano la loro tutela ultima nell'art. 97 della Costituzione”.

Tralasciando il lungo dibattito giurisprudenziale in ordine alla natura del danno all'immagine, con riferimento alla sua possibile quantificazione, si ritiene opportuno richiamare quanto enunciato dalle medesime Sezioni Riunite con la sentenza 1/QM/2011 che, rivedendo il proprio precedente orientamento espresso con la sentenza 10/QM/2003, afferma che *“il danno all'immagine della Pubblica amministrazione (“non patrimoniale”), anche se inteso come “danno c.d. conseguenza”, è costituito “dalla lesione” all'immagine dell'ente, “conseguente” ai fatti lesivi produttivi della lesione stessa (compimento di reati o altri specifici casi), da non confondersi con “le spese necessarie al ripristino”, che costituiscono solo uno dei possibili parametri della quantificazione equitativa del risarcimento”.*

Pertanto, secondo la giurisprudenza contabile, la violazione del diritto alla reputazione (immagine) della P.A., pur trattandosi di un “danno non patrimoniale”, può essere oggetto di valutazione economica, concretizzandosi e determinando un onere finanziario a carico della collettività.

Con riguardo al quantum risarcibile, in via preliminare, va precisato che alla fattispecie in esame non risulta applicabile, *ratione temporis*, il criterio legale di cui all'art. 1 comma 62 della l. n. 190 del 2012, introduttivo del comma 1 sexies, dell'art. 1 della l. n. 20 del 1994, posto che, in quanto norma di carattere sostanziale, non è retroattivamente applicabile a fatti anteriori all'entrata in vigore della disposizione.

Pertanto, devono essere presi a riferimento i parametri soggettivi, oggettivi e sociali enunciati dalle richiamate sentenze delle Sezioni Riunite.

Sul piano soggettivo ritiene il Collegio che la condotta illecita, così come sopra descritta, si configuri lesiva dell'immagine esterna del Comune, in considerazione del ruolo “istruttorio” svolto dal convenuto sulle determine di pagamento, idoneo ad incidere sulle successive

fasi di emissione del mandato per il pagamento delle fatture prodotte dalla società Progetto Ambiente, affidataria del servizio di raccolta dei rifiuti per il Comune di Carini.

Sul piano oggettivo, le condotte tenute appaiono al Collegio idonee a minare il livello di credibilità dell'Amministrazione di appartenenza e il rapporto di fiducia dei cittadini sulla corretta ed efficiente gestione delle risorse pubbliche.

In ordine al criterio sociale, poi, assume rilevanza l'immagine negativa e il discredito che ne è derivato al medesimo Comune in ragione del *clamor fori* che organi di stampa, sia locali (Live Sicilia e Blog Sicilia) che nazionali (La Repubblica) hanno dato alla vicenda.

Anche sotto questo profilo (del danno conseguenza), il Collegio ritiene pienamente provata la responsabilità del convenuto per il danno all'immagine cagionato al citato Comune.

In applicazione dei suddetti parametri, pertanto, la quantificazione del danno da porre a carico del convenuto non può che essere determinata in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c..

Conseguentemente, in considerazione dell'utilità ricevuta dal convenuto – che la sentenza penale ha quantificato in circa € 1.300,00 – e della diffusione mediatica dell'immagine negativa del Comune di Carini, il Collegio ritiene di quantificare in € 5.000,00, comprensiva di rivalutazione monetaria, la somma da porre a carico del convenuto.

Conclusivamente, ritiene il Collegio di accogliere parzialmente la domanda, formulata dalla Pubblico ministero nei confronti del convenuto Lo Cricchio Giuseppe, di risarcimento del danno erariale in favore del Comune di Carini della somma di € 5.000,00, comprensiva di rivalutazione monetaria e oltre gli interessi legali dal deposito della sentenza e sino all'effettivo soddisfo.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Sicilia, definitivamente pronunciando, condanna Lo Cricchio Giuseppe al pagamento in favore del Comune di Carini della somma di € 5.000,00, comprensiva di rivalutazione monetaria, oltre gli interessi legali dal deposito della sentenza e sino all'effettivo soddisfo.

Condanna, altresì, il predetto al pagamento delle spese del giudizio, che sino alla presente sentenza vengono liquidano in € 152,64 (centocinquantadue/64).

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 29 marzo 2017.

Il Relatore

Il Presidente

F.to Sergio Vaccarino

F.to Luciana Savagnone

Depositata in segreteria nei modi di legge

Palermo, 14 luglio 2017

Il Collaboratore Amministrativo

F.to Dr. Angelo Di Vita